



## Piano di classificazione acustica



### IL RUMORE

dal rispetto dei limiti alla consapevolezza dei cittadini del diritto ad un ambiente urbano acusticamente migliore.

#### Cos'è

La classificazione acustica, riferita a tutto il territorio comunale, costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE, POC, PGTU, ecc.), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

#### Obiettivi

- a) stabilire gli **standard minimi di comfort acustico** da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- b) costituire riferimento per la redazione del **Piano di risanamento acustico** di cui all'articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;
- c) consentire **l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento**, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di **tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico**.

## In breve

La zonizzazione acustica consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale, ad ogni zona sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente.

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le attività rumorose che si svolgono all'interno del territorio comunale, sia di carattere permanente che temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione con riferimento alla classe acustica assegnata dal Piano nella cartografia:

**Tabella A** valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione – Leq in dBA		
	Tempo di riferimento	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>		<b>45</b>	<b>35</b>
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.			
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>		<b>50</b>	<b>40</b>
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.			
<b>III aree di tipo misto</b>		<b>55</b>	<b>45</b>
aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.			
<b>IV aree di intensa attività umana</b>		<b>60</b>	<b>50</b>
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.			
<b>V aree prevalentemente industriali</b>		<b>65</b>	<b>55</b>
aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.			
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.			

**Tabella B** valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione – Leq in dBA		
	Tempo di riferimento	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
<b>I aree particolarmente protette</b>		<b>50</b>	<b>40</b>
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>		<b>55</b>	<b>45</b>
<b>III aree di tipo misto</b>		<b>60</b>	<b>50</b>
<b>IV aree di intensa attività umana</b>		<b>65</b>	<b>55</b>
<b>V aree prevalentemente industriali</b>		<b>70</b>	<b>60</b>
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

>>> [Consulta la cartografia](http://www.comune.budrio.bo.it) <http://www.comune.budrio.bo.it>  
>>> [Consulta la normativa completa](http://www.comune.budrio.bo.it) <http://www.comune.budrio.bo.it>

---

## Quali sono le attività rumorose?

tutte le attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

- 1) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
  - 2) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;
  - 3) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il territorio comunale.
- 

## Attività rumorose a carattere temporaneo

qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

Le attività temporanee possono essere autorizzate, in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95, con le modalità previste dal regolamento.

### > Disposizioni per specifiche attività rumorose (art. 40 Normativa Tecnica)

#### 1. MACCHINE DA GIARDINO – uso consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 ÷ 13.00 e 15.00 ÷ 19.00
- nei giorni festivi e il sabato, dalle 9.00 ÷ 12.00 e 16.00 ÷ 19.00.

#### 2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – criteri:

rispetto dei valori indicati nella Tab. B dell'all. A del D.P.C.M. 15/12/1997 e (per quanto non in contrasto) UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

#### 3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO – uso consentito:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 minuti;
- ubicazione: il più possibile lontano da abitazioni, bocca di sparo no verso residenze e a distanza > 100 m.

#### 4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE:

- fascia oraria: dalle 6.00 ÷ 23.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche;
- ubicazione: > 200 metri dalle abitazioni escluse quelle degli agricoltori;
- periodo di utilizzo: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque max 7 mesi/anno.

#### 5. ALLARMI ANTIFURTO – uso consentito:

se dotati di dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a max 10 minuti.

#### 6. LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE:

le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di macchinari finalizzati alla protezione delle colture (es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, mietitrebbia in periodo estivo) anche nell'orario 23.30 - 06.00.

#### 7. PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI – uso consentito:

- fascia oraria: nei giorni feriali, dalle 9.00 ÷ 13.00 e 16.30 ÷ 19.30;
- ubicazione: vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II;

#### 8. AUTOLAVAGGI – uso consentito:

giorni feriali, dalle 7.00 ÷ 22.00; festivi 9.00 ÷ 22.00; no limitazioni orarie se distanza > 100m da abitazioni o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA.

## > CANTIERI EDILI (artt. 33-36 Normativa Tecnica)

L'attività dei cantieri può essere svolta, previa comunicazione al Comune, di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. L'uso delle macchine rumorose è consentito nei soli giorni feriali dalle 8.00 ÷ 13.00 e 15.00 ÷ 19.00

I suddetti orari possono essere derogati, previa autorizzazione comunale. Sono previste specifiche esclusioni all'art. 35.

[>>> Modulo deroga cantieri standard.doc](#)

[>>> Modulo deroga cantieri con ARPA.doc](#)

## > MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (artt. 37-39):

Concerti, spettacoli, feste popolari, le sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, se si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere al [SUAP](#) almeno **45 gg.** prima dell'inizio. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 possono richiedere al [SUAP](#) autorizzazione in deroga almeno **60 gg.** prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

[>>> Modulo autorizzazione in deroga rumori.doc](#)

Tutto il territorio comunale potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla DGR n. 45/02, nei limiti ivi indicati nella tabella 2:

Tipologia	Affluenza attesa	N. max gg per sito	Durata (1)	Limite L <sub>Aeq</sub> in facciata	Limite L <sub>ASlow</sub> in facciata	Limite L <sub>ASmax</sub> in facciata (2)	Limite Orario (3)
<b>Concerti all'aperto</b>	> 1.000	3*	4 h	95	100	108	23.00
<b>Concerti al chiuso</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	10	4 h	70	75	108	23.00
<b>Concerti all'aperto</b>	> 200	6*	4 h	85	90	108	23.00
<b>Discoteche e similari all'aperto</b>	> 200	16*	4 h	70	75	108	23.30
<b>Attività musicali all'aperto</b> (es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	< 200	16	4 h	70	75	108	23.30

(1) L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio

(2) Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche nel limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L<sub>ASmax</sub>, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

(3) Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

\* non consecutivi

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate nell'art. 38 della [Normativa Tecnica](#) e indicate di seguito devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata alla DGR 45/2002:

Sito	Affluenza attesa	N. max gg per sito	Durata	Limite L <sub>Aeq</sub> in facciata	Limite L <sub>Aslow</sub> in facciata	Limite L <sub>AS max</sub> in facciata	Limite Orario
Località individuate all'art. 38 Normativa Tecnica	> 5.000	5	---	70	75	108	24.00
	< 5.000	---	4 h	65	70	108	23.30 (feriali e festivi) 00.30 (venerdì e prefestivi)

### Aree individuate all'art.38 della Normativa Tecnica

#### LOCALITÀ DESCRIZIONE SITO

1. Armarolo Parrocchia
2. Bagnarola Parrocchia
3. Budrio Parrocchia Pieve
4. Budrio Piazza Repubblica
5. Budrio Piazzale Gioventù
6. Budrio Centro Storico (comprendente anche P.za Matteotti e le Torri dell'Acqua)
7. Budrio Piazza 8 marzo
8. Budrio Via Verdi - Lavatoio
9. Budrio Parrocchia Creti
10. Budrio Parcheggio via Cesare Battisti
11. Budrio Bocciofila/tennis
12. Canaletti Via San Vitale (presso discoteca Palomar)
13. Dugliolo Parrocchia
14. Maddalena Parrocchia
15. Mezzolara Villa Rusconi
16. Mezzolara Palazzetto sport
17. Mezzolara Piazza Baldini e viabilità limitrofa
18. Mezzolara Via Pianella n.31 (Speed Pulling Corsa trattori)
19. Olmo Chiesa dell'Olmo
20. Prunaro Area Sportiva
21. Vedrana Parrocchia

---

## Sei un'impresa?

Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica le imprese verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento (art. 12 Normativa Tecnica).

Entro 2 anni dalla presentazione, le imprese debbono ultimare l'attuazione del proprio piano di risanamento.

- >>> [Consulta la cartografia](http://www.comune.budrio.bo.it) <http://www.comune.budrio.bo.it>
- >>> [Consulta la normativa completa](http://www.comune.budrio.bo.it) <http://www.comune.budrio.bo.it>

In caso di

- > **nuova costruzione**
- > **nuovo insediamento**
- > **modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) delle opere ed attività**

verifica la documentazione in materia che devi presentare

- >>> [Consulta l'Allegato A della Normativa Tecnica](#)

---

## Sei un cittadino?

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività temporanee in deroga, i cittadini devono rivolgersi allo sportello URP del Comune.

La segnalazione deve contenere almeno la descrizione circostanziata per l'identificazione della sorgente di rumore e la sua sede, oltre ai dati anagrafici e la residenza del firmatario dell'esposto.

Il controllo del rispetto dei limiti di legge relativi all'inquinamento acustico è affidato al Comune che si avvale del supporto tecnico dell'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Distretto Territoriale Città di Bologna.

---

## Normativa di riferimento

- [L. 447/1995](#)
- [D.P.C.M. 14/11/1997](#)
- [L.R. 15/2001](#)
- [L.R. n. 89 del 03.11.1998 \(testo coordinato con la L.R. 67/04\)](#)
- [Delibera G.R. n. 788 del 13.07.1999](#)
- [Delibera Assemblea Regionale n. 77/2000](#)
- [Delibera G.R. n. 398/2000](#)
- [Delibera G.R. n. 45/2002](#)
- [L.R. n. 67/2004 \(modifiche alla L.R. 79/98\)](#)

---

## Contatti

- [URP](#) **[urp@comune.budrio.bo.it](mailto:urp@comune.budrio.bo.it)**
- Per manifestazioni temporanee e spettacoli:  
[SUAP](#) **[sviluppoeconomico@comune.budrio.bo.it](mailto:sviluppoeconomico@comune.budrio.bo.it)**
- Per informazioni sulla Zonizzazione acustica:  
[Ufficio Urbanistica](#) **[urbanistica@comune.budrio.bo.it](mailto:urbanistica@comune.budrio.bo.it)**